

STATUTO

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

1 Denominazione

- 1.1 E' costituita una associazione di volontariato, senza scopo di lucro, apartitica e non confessionale, denominata "VIVI DOWN Organizzazione di Volontariato" o, in breve, "VIVI DOWN ODV" (d'ora innanzi, "**Vivi Down**" o l'"**Associazione**").
- 1.2 L'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" sarà utilizzata dalla Associazione oltre che nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3 In particolare, a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'Associazione domanderà l'iscrizione nel RUNTS e da tale iscrizione, indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico tale iscrizione con l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV".
- 1.4 Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" potrà comunque essere inserita nella denominazione sociale, essendo l'Associazione iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

2 Sede

- 2.1 L'Associazione ha sede in Milano e può costituire sedi o uffici secondari, in Italia e all'estero.
- 2.2 Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con delibera dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.

3 Durata

La durata della Associazione è stabilita fino al 2100 (duemilacenti). Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO 2 - FINALITÀ E FUNZIONI

4 Scopi

- 4.1 L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Finalità di Vivi Down è quella di "promuovere una cultura che incoraggi e sostenga lo sviluppo della qualità della vita delle persone con la sindrome di Down e delle loro famiglie".

Per "sviluppo della qualità della vita" si intende lo sviluppo della possibilità di operare scelte e di fruire di opportunità a partire dalle capacità e potenzialità delle persone con la sindrome di Down e delle loro famiglie. A tale scopo, l'Associazione opera, altresì, a sostegno della ricerca scientifica e della tutela delle persone con la sindrome di Down.

- 4.2 La Finalità verrà perseguita in nome di una condivisa solidarietà sociale, civile e culturale, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, escludendo qualsiasi scopo di lucro, anche indiretto.

- 4.3 Per il raggiungimento di tale Finalità sono state individuate e definite delle "Macrostrategie" e le "Azioni" necessarie alla loro realizzazione. Macrostrategie e Azioni sono specificate nel Regolamento di Vivi Down, elaborato e successivamente aggiornato, secondo necessità, dal Consiglio Direttivo di Vivi Down.

5 Attività di interesse generale

- 5.1 L'Associazione realizza i propri scopi mediante l'esercizio delle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, che vengono di seguito elencate:

- (i) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (di cui alla lett. a) del medesimo art. 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117);
- (ii) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui alla lett. c) del medesimo art. 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117);
- (iii) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lett. h) del medesimo art. 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117);
- (iv) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (di cui alla lett. i) del medesimo art. 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117);

ciò al fine di promuovere una cultura che incoraggi e sostenga lo sviluppo della qualità della vita delle persone con la sindrome di Down e delle loro famiglie come indicato al precedente art. 4.1 del presente statuto.

- 5.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi, in via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

- (i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- (ii) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- (iii) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- (iv) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo web;

- (v) promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere o attività di sponsorizzazioni allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- (vi) svolgere attività commerciali secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale compatibili con i limiti stabiliti dalla legge;
- (vii) valorizzare la disponibilità di volontari ad offrire parte del loro tempo e delle loro professionalità, mediante l'agile struttura delle "Banche del tempo";
- (viii) collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione e, inoltre, favorire la loro adesione condividendo l'ispirazione e le finalità del presente statuto;
- (ix) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5.3 Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

6 Regolamento

Il Consiglio Direttivo redigerà un Regolamento per meglio disciplinare la vita dell'Associazione. Le modifiche al Regolamento devono essere approvate con i voti di almeno la metà più 1 (uno) dei consiglieri eletti.

TITOLO 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

7 Patrimonio

- 7.1 Il Fondo di dotazione dell'Associazione è costituito da: Titoli di stato per un valore nominale di Euro 25.000 (venticinquemila), tramutabili in titoli garantiti dallo Stato o in altri titoli equiparabili ai Titoli di stato.
- 7.2 Il patrimonio libero potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 7.3 Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.
- 7.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 7.5 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione così come sancito dall'art. 8 del D.Lgs. 2017 n. 117, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione è pertanto obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

TITOLO 4 - ASSOCIATI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

8 Associati

- 8.1 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che condividono i principi e gli scopi istituzionali dell'Associazione (d'ora innanzi, gli **"Associati"** o anche i **"Soci"**).
- 8.2 I Soci si distinguono in:
- (i) Soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
 - (ii) Soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;
 - (iii) Soci volontari, rappresentati da coloro che sono iscritti nel registro dei volontari;
 - (iv) Soci benemeriti, nominati su designazione del Consiglio Direttivo.
- 8.3 Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a 7 (sette), sia associazioni di volontariato in numero non inferiore a 3 (tre). Tra i Soci persone fisiche si distinguono, inoltre, i Soci volontari dai Soci prestatori.
- 8.4 Possono aderire all'Associazione, inoltre, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
- 8.5 Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i Soci dell'Associazione stessa.
- 8.6 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 8.7 La tipologia dei Soci e le relative quote di iscrizione sono definite nel Regolamento.

9 Procedura di ammissione

- 9.1 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Tale domanda dovrà contenere, oltre che l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei motivi di richiesta di ammissione all'Associazione, anche l'impegno dell'interessato ad accettare le norme dello statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- 9.2 Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 9.3 L'accoglimento della domanda è comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei Soci. All'atto dell'ammissione l'interessato, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

- 9.4 In caso di diniego della domanda, contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC); l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

10 Diritti ed obblighi degli Associati

10.1 Gli Associati hanno il diritto di:

- (i) essere puntualmente informati sulle attività dell'Associazione;
- (ii) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- (iii) partecipare, intervenire e votare alle riunioni dell'Assemblea;
- (iv) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
- (v) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, ciascun Socio deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione della domanda da parte dell'interessato. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

10.2 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei Soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 18.2 del presente statuto.

10.3 Gli Associati hanno il dovere di:

- (i) adottare comportamenti conformi agli scopi istituzionali dell'Associazione, tutelandone il nome, nei rapporti tra i Soci e tra questi ultimi e gli Organi e verso l'esterno;
- (ii) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi;
- (iii) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

10.4 Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili e, in nessun caso, possono essere restituiti.

11 Perdita della qualifica di Associato

11.1 L'appartenenza all'Associazione cessa:

- (i) per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale;

- (ii) per recesso, con apposita dichiarazione da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, la quale ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;
 - (iii) a seguito di delibera motivata del Consiglio Direttivo, causata da gravi motivi o manifesta opposizione ai fini sociali;
 - (iv) per decesso, qualora il Socio sia una persona fisica;
 - (v) per scioglimento, qualora il Socio sia una persona giuridica.
- 11.2 Fermo restando quanto previsto all'art. 11.1(ii) del presente statuto, in tutti gli altri casi l'esclusione di un Socio diventa operante dall'annotazione della stessa nel libro dei Soci.
- 11.3 L'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il Socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e, pertanto, gli deve essere trasmessa, unitamente alla convocazione all'Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione.
- 11.4 Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'efficacia della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli Associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di Socio dell'Associazione.
- 11.5 La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 11.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO 5 - NORME SUL VOLONTARIATO

12 Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 12.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 12.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, Associati o non Associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 12.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 12.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

- 12.5 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 12.6 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

TITOLO 6 - ORGANI SOCIALI

13 Gli Organi dell'Associazione

- 13.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "**Organi**"):
- (i) l'Assemblea;
 - (ii) il Consiglio Direttivo;
 - (iii) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (quest'ultimo d'ora innanzi, il "**Vice Presidente**");
 - (iv) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "**Segretario**");
 - (v) il Tesoriere;
 - (vi) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117;
 - (vii) il Collegio dei Revisori, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117;
 - (viii) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).
- 13.2 Ai componenti degli Organi, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

14 Assemblea - composizione - modalità di convocazione - funzionamento

- 14.1 L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue delibere legalmente adottate obbligano tutti i Soci.
- 14.2 Fermo restando i limiti di cui all'art. 2372, commi 4 e 5, del Codice Civile ove applicabili, ciascun Socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di 5 (cinque) Soci ovvero 3 (tre) qualora il numero degli Associati sia inferiore a cinquecento.
- 14.3 Le Assemblee si riuniscono presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
- 14.4 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento, qualora particolari esigenze lo richiedano.

- 14.5 L'Assemblea deve essere comunque convocata quando ne faccia richiesta motivata con indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo degli Associati. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire o mediante avviso inviato per posta, o con altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, almeno 8 (otto) giorni prima della data della prima convocazione, deve contenere l'ordine del giorno della Assemblea, e può contenere la previsione di Assemblea in seconda convocazione da tenersi in uno dei due giorni successivi, qualora quella indetta in prima convocazione non raggiunga il numero legale. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'Assemblea.
- 14.6 Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- 14.7 L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi audio o videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
- 14.8 L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 14.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, più anziano di età, ove ne sia nominato più di uno. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci legalmente intervenuto, designato dalla maggioranza dei presenti.
- 14.10 Spetta al Presidente della Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 14.11 Delle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione.

15 Competenze Assemblea

- 15.1 L'Assemblea ordinaria delibera:
- (i) sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - (ii) sulla nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato;
 - (iii) sulla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;
 - (iv) sull'approvazione del programma annuale e pluriennale di attività dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - (v) sull'approvazione del bilancio;

- (vi) sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- (vii) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- (viii) sulla responsabilità dei componenti degli Organi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e sul promuovere una eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- (ix) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

15.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

- (i) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- (ii) in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale;
- (iii) sul prolungamento della durata dell'Associazione.

16 Quorum Assemblea ordinaria

- 16.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta almeno la metà dei Soci.
- 16.2 L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.
- 16.3 L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole espresso personalmente o per delega, da almeno la metà più uno dei Soci presenti.

17 Quorum Assemblea straordinaria

- 17.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera quando siano intervenuti almeno tre quarti dei Soci.
- 17.2 L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
- 17.3 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole espresso personalmente o per delega, da almeno i due terzi dei Soci presenti, salvo per le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio, per le quali necessita il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

18 Assemblea - regole di voto

- 18.1 Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto.
- 18.2 L'esercizio del diritto di voto spetta ai Soci che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei Soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. I Soci che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei Soci possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

- 18.3 I Soci possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del singolo Socio che partecipa e vota.

19 Il Consiglio Direttivo - composizione e durata dell'incarico

- 19.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti tra i Soci, in carica per un triennio, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
- 19.2 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti:
- (i) un Presidente;
 - (ii) uno o più Vice Presidenti;
 - (iii) un Segretario;
 - (iv) un Tesoriere.
- 19.3 Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 19.4 Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono, su delibera del Consiglio Direttivo, essere riunite.
- 19.5 Tutte le cariche sono gratuite.

20 Il Presidente

- 20.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo:
- (i) ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - (ii) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - (iii) firma gli atti e quanto occorra per l'esercizio di tutti gli affari che vengano deliberati;
 - (iv) sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione;
 - (v) verifica e pretende l'osservanza dello statuto e dei regolamenti della Associazione nonché della normativa applicabile; promuove la riforma dello statuto e dei regolamenti della Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
 - (vi) cura i rapporti con le Autorità ed i rappresentanti di enti e istituzioni;

- (vii) ha il potere, con facoltà di subdelega, di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa della Associazione, ivi compresa la stipulazione di negozi e il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti correnti, istituzione di depositi e prelievi da essi, esecuzione di incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, enti e privati, rilasciandone liberatorie quietanze).
- 20.2 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato, nella prima seduta successiva.
- 20.3 Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 20.4 Il Vice Presidente, svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
- 20.5 Il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, tiene l'elenco aggiornato degli Associati e svolge quelle funzioni che gli fossero affidate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- 20.6 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità della Associazione, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
- 21 Consiglio Direttivo - convocazione e funzionamento**
- 21.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
- 21.2 La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 21.3 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
- 21.4 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi audio o video conferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato a maggioranza tra i consiglieri presenti.
- 21.5 Il Consiglio Direttivo sarà validamente riunito con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica e delibererà validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
- 21.6 In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
- 21.7 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede dell'Associazione.

22 Competenze del Consiglio Direttivo

- 22.1 Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini della Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all'Assemblea, e, in particolare, il potere di fissare l'importo annuale delle quote di associazione e quello di istituire sezioni e uffici.
- 22.2 Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente o ad altri membri, nonché disgiuntamente, determinando i limiti di tale delega.

23 Comitati

- 23.1 Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Esecutivo.
- 23.2 Il Comitato Esecutivo è formato da personalità italiane o estere, nominate per la durata di 3 (tre) anni dal Consiglio Direttivo, in considerazione delle loro rilevanti capacità e conoscenze nei campi di ricerca sulla sindrome di Down e sulle patologie ad essa associate o da essa favorite.
- 23.3 Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Segretario.
- 23.4 A fini propositivi e consultivi, il presidente del Comitato Esecutivo può essere invitato ad assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

24 Cause di decadenza e sostituzione membri del Consiglio Direttivo

- 24.1 Se nel corso del mandato viene a mancare uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso o gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti, ed i membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
- 24.2 Se nel corso del mandato viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, perché provveda alla ricostituzione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività ordinaria.
- 24.3 Se vengono a cessare tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, ove nominato, convoca d'urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- 24.4 L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
- (i) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente. o al Segretario;
 - (ii) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - (iii) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 19.3 del presente statuto;
 - (iv) per più di tre assenze non giustificate consecutive;

- (v) perdita della qualità di Socio a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art. 11 del presente statuto;
- (vi) per decesso.

25 Organo di Controllo

- 25.1 L'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio n. 117 del 2017.
- 25.2 I membri effettivi dell'Organo di Controllo, se più di uno, eleggono tra loro il Presidente.
- 25.3 L'Organo di Controllo ha i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.
- 25.4 Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale da archiviare nell'apposito libro dei verbali dell'Organo di Controllo.

TITOLO 7- ESERCIZI - BILANCI

26 Bilancio di esercizio

- 26.1 L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
- 26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo procede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio, con il conto profitti e perdite, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.
- 26.3 Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla data della chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto dell'Associazione, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della chiusura dell'esercizio sociale.
- 26.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5.2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO 8 - REVISIONE DEI CONTI

27 Revisore dei conti

Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea e deve essere iscritto nell'apposito registro nel caso in cui la Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117.

TITOLO 9 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

28 Estinzione-liquidazione-devoluzione dei beni

- 28.1 L'Associazione si estingue quando gli scopi siano divenuti impossibili da raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, o quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice Civile.

- 28.2 In tal caso i beni comunque esistenti saranno devoluti ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

29 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.